



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 29 SETTEMBRE 2009

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilanove addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 10,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gen. n. 9270 del 22/09/2009 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO Giuseppe Maria	<i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>		
2) BETTINI	Aurelio	14) LOMBARDI	Nino
3) CAPASSO	Gennaro	15) LOMBARDI	Renato
4) CAPOBIANCO	Angelo	16) MADDALENA	Michele
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) MAROTTA	Mario
6) CATAUDO	Alfredo	18) MAZZONI	Erminia
7) COCCA	Francesco	19) MOLINARO	Dante
8) DAMIANO	Francesco	20) PETRIELLA	Carlo
9) DEL VECCHIO	Remo	21) RICCI	Claudio
10) DI SOMMA	Catello	22) RICCIARDI	Luca
11) IADANZA	Pietro	23) RUBANO	Lucio
12) IZZO	Cosimo	24) VISCONTI	Paolo
13) LAMPARELLI	Giuseppe		

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio Uccelletti**

Sono presenti n. 13 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 3- 4- 5-6- 9 - 10 -12- 14- 18-19 -22

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dr. Falde.

Sono, altresì, presenti gli Assessori -ACETO, BELLO, BOZZI, PALMIERI, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, richiamata la relazione unica sugli argomenti di cui ai punti 4-5-6-7-9, resa dall'assessore al ramo, avv. Bozzi, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta che si allega sotto il n. 1), iscritta al punto 7) ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio- Provvedimenti".

Eseguita la votazione, per alzata di mano, la proposta risulta approvata all'unanimità dei presenti, con n. 14 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legs.vo 267/2000;

Visto il parere n. 28 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato sotto il n. 2);

Visto il parere espresso dalla IV Commissione consiliare, allegato sotto il n. 3);

Visto l'esito dell'eseguita votazione;

DELIBERA

1. Procedere al riconoscimento degli importi, afferenti ogni titolo esecutivo descritto nella proposta all. 1), per complessivi € 39.286,21 quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera a), lettera d), lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo, di cui alla premessa dell'allegata proposta.
2. Far gravare la somma complessiva di € 39.286,21 sul cap.12924/R del bilancio 2009.
3. Autorizzare i Dirigenti dei Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura per i conseguenziali provvedimenti di rispettiva competenza.
4. Dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 del C.P.C.

Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente sotto il n. 4).



PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Relazioni Istituzionali - Presidenza - AA.GG.
Servizio Affari Generali

Prot. n. 1546.....

Benevento, lì.....9 .NOV.. 2009...

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE E VIABILITA'
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
- AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA

SEDE

Oggetto: Delibera C.P. n. 83 del 29.9.2009 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI".-

Per quanto di competenza si rimette, in copia conforme all'originale, la delibera indicata in oggetto con il relativo fascicolo, esecutiva.

Copia della stesa si rimette agli altri destinatari in indirizzo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr.ssa Irma DI DONATO -

Oppe

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe Maria MATURO -

N. 697

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO
IL MESSO

19 OTT. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

19 OTT. 2009

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 5 NOV. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 30 OTT. 2009

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. 5 NOV. 2009 del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

- ✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE INFRASTRUTTURE il _____ prot. n. _____
- SETTORE EDILIZIA e PATRIMONIO il _____ prot. n. _____
- SETTORE AVVOCATURA il _____ prot. n. _____
- SETTORE CONTI il _____ prot. n. _____
- SETTORE GESTIONE ECON il _____ prot. n. _____

*CSEE. 1546
9-11-09*



1)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio - PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

[Handwritten signature]

ISCRITTA AL N. 7 O.d.G.
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Favorevoli N. _____
Contrari N. _____
IL SEGRETARIO GENERALE

APPROVATA CON DELIBERA N. 83 del 29 SET. 2009

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTABILE
IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE di L. _____ Cap. _____ Progr. n. _____ Esercizio finanziario 200__	REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità di L. _____ Cap. _____ Progr. n. _____ del _____ Esercizio finanziario 200__
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO _____	IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' _____

IL CONSIGLIO

Premesso che sono state notificate a questo Ente le sotto elencate sentenze:

- A) **Sentenze del Tribunale di Benevento – Sezione civile- nn.542 e 543** del 20/03/2001, notificate a questo Ente il 07/06/2007, riguardante i giudizi Provincia di Benevento c/ Perlingieri Enrico e Provincia di Benevento c/ Perlingieri Stefania.

Tali sentenze sono relative al contenzioso promosso con separati atti di citazione dalla Provincia di Benevento c/ i sigg. Perlingieri Enrico (rappresentato e difeso dall'avv.to Giulia De Cristofaro) e Perlingieri Stefania (rappresentata e difesa dall'avv. Giulia De Cristofaro), avverso gli atti di precetto notificati da questi ultimi in data 5/11/98. Con tali precetti si intimava a questa Amministrazione il pagamento della somma rispettivamente di £. 39.277.542 e di £. 39.277.542 in virtù della sentenza Tribunale di Benevento n. 8 del 25/10/94, non impugnata e divenuta cosa giudicata. Le predette sentenza nn. 542 e 543/2001 venivano notificate solo in data 7/6/07 per l'esecuzione unitamente ad atti di precetto per l'importo rispettivamente di € 18.039,07 e € 18.039,07. Avverso tali atti di precetto l'Avvocatura Provinciale proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Benevento, per la violazione dei termini di cui all'art. 14 D.L. 669/96 come modificato dalla legge 326/03. Tali opposizioni venivano accolte con sentenze nn. 1037/08 e 1038/08 le quali dichiaravano nulli i precetti opposti compensando tra le parti le spese di giudizio. Per tali premesse risultano dovute ai sigg. Perlingieri Enrico e Perlingieri Stefania le sole somme portate dagli atti di precetto notificati il 5/11/98 per sorta capitale oltre interessi legali maturati, come da prospetto del Settore Edilizia e Patrimonio prot. 7903 del 10/9/09 per la complessiva somma di € 36.319,56 di seguito analiticamente distinta:

-in favore del Sig. Perlingieri Enrico **€ 18.159,78**, derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla sorta capitale di € 14.412,45, decorrenti dalla data del 01/07/2000 a quella del 30/09/2009)) così come di seguito riportato:

– per sorta capitale	€ 14.412,45
– per interessi legali dal 01/07/2000 al 30/09/2009	€ 3.747,33
Sommano:	€ 18.159,78

-in favore del Sig. Perlingieri Stefania **€ 18.159,78**, derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla sorta capitale di € 14.412,45, decorrenti dalla data del 01/07/2000 a quella del 30/09/2009)) così come di seguito riportato:

– per sorta capitale	€ 14.412,45
– per interessi legali dal 01/07/2000 al 30/09/2009	€ 3.747,33
Sommano:	€ 18.159,78

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO **€ 36.319,56**

B) Sentenza G.d.P. di Bn n.208 del 13/1/2009 notificata a questo Ente il 16/03/2009, riguardante il giudizio Spallone Alberto c/ Provincia di Benevento

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso da Spallone Alberto con atto di citazione notificato il 14/5/07 per il pagamento di somme a titolo di attività professionale resa; con la sentenza in esame il giudice di pace ha accolto la domanda di parte attrice condannando questa Amministrazione al pagamento di € 1032,83 per sorta capitale, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla domanda al soddisfo, come da prospetto del Settore Edilizia e Patrimonio prot. 7769 del 4/9/09, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.229,38 oltre spese generali, IVA e CPA. Le somme dovute in virtù di tale sentenza sono pari a complessivi € 2.966,65 così distinte:

-in favore del Sig. Spallone Alberto € 1.311,25, derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla sorta capitale di € 1032,83 rivalutata anno per anno con decorrenza dalla data del 07/04/2004 a quella del 31/10/2009)) così come di seguito riportato:

- per sorta capitale	€ 1032,83
- per rivalutazione monetaria	€ 114,91
-per interessi legali sul capitale rivalutato	€ 164,01
Sommano:	€ 1.311,25

-in favore dell'avv. Maria Assunta Bovio difensore di parte attrice le spese di giudizio come liquidate, in sentenza, in virtù di distrazione disposta dal G.d.P. per € 1.655,40 ,) così come di seguito riportato:

- per diritti e onorari	€ 1.130,00
- per rimborso forfetario 12,50%	€ 141,25
- per C.P.A	€ 25,43
- per IVA	€ 259,34
Sommano	€ 1.655,40

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO € 2.966,65

Si da atto che avverso tale sentenza è stato già proposto appello da questa Amministrazione dinanzi al Tribunale di Benevento

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 39.286,21 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
- di far gravare la somma complessiva di € 39.286,21 sul cap. n. 12924/A del bilancio 2009;
- di autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 39.286,21 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg. vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
2. di far gravare la somma complessiva di € 39.286,21 sul cap. n. 12924/R del bilancio 2009;
3. di autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE





Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

parere

~~CONTRARIO~~


parere favorevole al bilancio di pertinenza anno 2009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



STUDIO LEGALE
FRANCO PEPE
via S. Rosa, 18
82100 - BENEVENTO
Tel 0824316361 - 310562

Avv. GIULIA de CRISTOFARO
Viale Gramsci, 11 - N. 13876
Tel. 663429 - Fax 7611749
C.F.: DCR GLI 63D46 F839X
Partita IVA 06520240638



PRECETTO DI PAGAMENTO

La Sig.ra **Stefania Perlingieri**, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia de Cristofaro del foro di Napoli, ed elett.te domiciliata con quest'ultima in Benevento alla via S. Rosa n°18 presso lo studio dell'Avv. Franco Pepe, giusta delega a margine del presente atto

IN VIRTU'


della sentenza del Tribunale di Benevento n° 8/95 del 25.10.94 / 16.1.95, non opposta, registrata il 14.11.95, munita di formula esecutiva del 2 ottobre 1998, notificata il 22 OTTOBRE 1998

5 NOV 1998
Avv. Giulia de Cristofaro
Viale Gramsci, 11 - Benevento
V.T.
Reg.
Eleggo domicilio ~~com di~~
in Benevento, alla via n° 18, presso lo studio dell'Avv. Franco Pepe
F.to Stefania Perlingieri
Tale è
F.to Avv. Giulia de Cristofaro

PREMESSO

che nella notificata sentenza l'Amministrazione Provinciale di Benevento, a seguito di occupazione di terreno di estensione di mq. 50.940 di proprietà, tra gli altri, dell'istante, veniva condannata al pagamento della complessiva somma di £.158.174.000 in favore, tra gli altri, dell'istante, somma da corrispondersi agli attori secondo le rispettive quote di proprietà a ciascuno spettanti, con gli interessi legali dal 29.5.1984 al soddisfo, nonché delle spese ed onorari di causa che si liquidano di ufficio in £. 6.500.000, di cui £. 4.500.000 per onorari di avvocato e delle successive occorrente;

che il terreno di proprietà dell'istante è di complessivi mq. 12.281,66, come da atto di citazione introduttivo e da atti di causa; che pertanto la Amministrazione Provinciale di Benevento è stata condannata a pagare all'istante la sorta di £. 38.135.831, così calcolata: $(£.158.174.000 : 50.940) \times 12.281,66 = £ 38.135.831$, oltre interessi dal 29.5.84, oltre spese liquidate nella misura di 1/7, oltre



2450
6-11-98

successive occorrende;

che in data 2.10.1996 la Amministrazione Provinciale di Benevento attribuiva alla Sig.ra Stefania Perlingieri la somma di £. 40.579.163, oltre le spese liquidate in sentenza;

che con raccomandata del 1.8.1997 l'istante imputava il detto pagamento, ai sensi di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c., quanto a £. 1.174.571 alle spese di registrazione della sentenza (1/7 di £. 8.222.000); quanto a £. 34.512.925 agli interessi legali sulla sorta di £. 38.135.831 dal 29.5.84 al 2.10.96 (data di effettuazione del pagamento parziale); quanto a £. 4.695.905 al capitale.

Tanto premesso l'istante

INTIMA E FA PRECETTO

all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Amministrazione **nel Palazzo della Provincia in Benevento alla via Annunziata n.1**, di pagare all'istante, nel domicilio eletto, entro 10 gg. dalla data di notifica del presente atto, e con avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, anche immobiliare o presso terzi, le seguenti somme: sorta liquidata in sentenza £.38.135.831. A detrarre £. 4.695.905 (pagamento parziale - vd. sopra). Residuo a dare £. 33.439.926; interessi su dette somme dal 2.10.1996 alla data del presente atto in £. 3.818.430; 1/7 delle spese liquidate in sentenza (£. 2.000.000) £. 285.714; 1/7 di diritti ed onorari liquidati (£. 4.500.000) £. 642.857; posizione e archivio £. 100.000; esame sentenza £. 25.000; sessioni e carteggio £.

200.000; diritti di precetto £. 100.000; bolli £. 40.000; scritturazione e collazione tale £. 50.000; mandato £. 20.000; autentica £. 25.000; dattilografia £. 25.000; diritti di collazione precetto £. 25.000; diritti di notifica £. 25.000; diritti di specifica precetto £. 25.000; rimborso spese generali £. 124.285; C.p.A. 2% (su £. 1.367.142) £. 27.342; I.V.A. 20% (su £ 1.394.485) £. 278.897 In uno quindi £. 39.277.452, oltre spese di notifica del presente atto, come a margine indicate, oltre interessi successivi maturandi dalla data del presente atto in £. 4.700 al giorno. (S. E. & O.)


Napoli, 3 novembre 1998

Giulio de Cristoforo

STUDIO LEGALE
FRANCO PEPE
via S. Rosa, 18
82100 - BENEVENTO
Tel 0824316361 - 310562

Avv. GIULIA de CRISTOFARO
Viale Gramsci, 11 - NAPOLI
Tel. 663429 - Fax 7611770
C.F.: DCR GLI 63DM6 F839X
Partita IVA 06520240638

13872



PRECETTO DI PAGAMENTO

Il Sig. Enrico Perlingieri, rapp.to e difesa dall'Avv. Giulia de Cristofaro del foro di Napoli, ed elett.te dom.to con quest'ultima in Benevento alla via S. Rosa n°18 presso lo studio dell'Avv. Franco Pepe, giusta delega a margine del presente atto

IN VIRTU'

della sentenza del Tribunale di Benevento n° 8/95 del 25.10.94 / 16.1.95, non opposta, registrata il 14.11.95, munita di formula esecutiva del 2 ottobre 1998, notificata il 22/10 1998

uff. Legale
Delega / mandato
U. T.
Ref

PREMESSO

che nella sentenza 8/95 l'Amministrazione Provinciale di Benevento, a seguito di occupazione di terreno di estensione di mq. 50.940 di proprietà, tra gli altri, dell'istante, veniva condannata al pagamento della complessiva somma di £.158.174.000, da corrispondersi agli attori secondo le rispettive quote di proprietà a ciascuno spettanti, con gli interessi legali dal 29.5.84 al soddisfo, nonché delle spese ed onorari di causa che si liquidano di ufficio in £. 6.500.000, di cui £. 4.500.000 per onorari di avvocato e delle successive occorrende; che il terreno di proprietà dell'istante è di complessivi mq. 12.281,66, come da atto di citazione introduttivo e da atti di causa; che pertanto la Amministrazione Provinciale è stata condannata a pagare all'istante la sorta di £.38.135.831, così calcolata: $(158.174.000 : 50.940) \times 12.281,66 = £ 38.135.831$, oltre interessi dal 29.5.84, oltre spese liquidate nella misura di 1/7, oltre successive occorrende;

Avv. Giulia de Cristofaro
Viale Gramsci, 11 - N.
Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di presentarmi e difendermi in presente giudizio e consecutivi, in tutti i gradi e s. con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e conciliare la controversia e rinunziare al giudizio. Ritengo il Vostro mandato per rato e fermo, e in caso di ulteriore rati Elegggo domicilio a non in Benevento, all'indirizzo S. Rosa n° 18 presso lo studio dell'Avv. Franco Pepe
F.to Enrico Perlingieri
Tali e
F.to Avv. Giulia de Cristofaro

2458
P. 11

30581

che in data 2.10.1996 la Amministrazione Provinciale di Benevento
attribuiva al Sig. Enrico Perlingieri la somma di £. 40.579.163, oltre
le spese liquidate in sentenza;

che con raccomandata del 1.8.1997 l'istante imputava il detto
pagamento, ai sensi di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c., quanto a £.
1.174.571 alle spese di registrazione della sentenza (1/7 di £.
8.222.000); quanto a £. 34.512.925 agli interessi legali sulla sorta di
£. 38.135.831 dal 29.5.84 al 2.10.96 (data di effettuazione del
pagamento parziale); quanto a £. 4.695.905 al capitale.

Tanto premesso l'istante

INTIMA E FA PRECETTO

all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del
legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede
dell'Amministrazione nel Palazzo della Provincia in Benevento alla
via Annunziata n.1, di pagare all'istante, nel domicilio eletto, entro
10 gg. dalla data di notifica del presente atto, e con avvertenza che,
in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, anche immobiliare
o presso terzi, le seguenti somme: sorta liquidata in sentenza
£. 38.135.831. A detrarre £. 4.695.905 (pagamento parziale - vd.
sopra). Residuo a dare £. 33.439.926; interessi su dette somme dal
2.10.1996 alla data del presente atto in £. 3.818.430; 1/7 delle spese
liquidate in sentenza (£. 2.000.000) £. 285.714; 1/7 di diritti ed
onori (£. 4.500.000) £. 642.857; posizione e archivio £.
100.000; spese sentenza £. 25.000; sessioni e carteggio £.
200.000; bolli di precetto £. 100.000; bolli £. 40.000; scritturazione e

collazione tale £. 50.000; mandato £. 20.000; autentica £. 25.000;
dattilografia £. 25.000; diritti di collazione precetto £. 25.000; diritti di
notifica £. 25.000; diritti di specifica precetto £. 25.000; rimborso
spese generali £. 124.285; C.p.A. 2% (su £. 1.367.142) £. 27.342;
I.V.A. 20% (su £. 1.394.485) £. 278.897 In uno quindi **£. 39.277.452**

oltre spese di notifica del presente atto, come a margine indicate,
oltre interessi successivi maturandi dalla data del presente atto in £.
4.700 al giorno. (S. E. & O.)

Napoli, 3 novembre 1998

Giulio de Cristoforo

SENTENZA CIVILE N. 513/2001 - P.

PROVINCIA DI BENEVENTO
17 GIU. 2007



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 513
R.G. 29/99
Cron. 28.64
Rep. 667

COPIA

Legale
Petrinaccio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Benevento in composizione monocratica in persona del dr. Roberto Melone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°29/99 R.G. assegnata in decisione all'udienza del 27.10.2000 con i termini, su concorde richiesta delle parti e come modificata con ordinanza del 20.11.2000, in atti, sino al 7.12.2000 per lo scambio delle comparse conclusionale e di venti giorni per le memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione a precetto.

Opposto: Opposizione a precetto -

REGISTRATO IL
10 APR. 2001
989/10
011073

t r a

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona

del Presidente l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Candido Volpe e domiciliata in Benevento presso la sede dell'Ente in Via Calandra, con i poteri di cui alla delibera di G.P. n°50 del 19.2.99.




Settore *Avvocatura*
Prot. n. *6500*
Del *12-2-01*

A T T R I C E

f. Fab.	1031	_____
T. Fissa	1041	_____
T. Ter.	1051	_____
T. Fissa	1061	_____
Loc. Fab.	1071	_____
Loc. Ter.	1081	_____
Varie	1691	_____
Varie F	1101	2.500,00
Ipo.	6491	_____
Cat.	7371	_____
Cpa.	9611	_____
Bollo	4561	40,00
Tsp.	9641	2,00

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0014568 Data 11/06/2007
Oggetto SENTENZA PERLINGIERI
STEFANIA
Dest. Avvocatura Settore; [...]

Totale L. 237,000
DIRIGENTE
(Dr. Paol. ...)



Perlingieri Stefania rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia De Cristofaro del foro di Napoli, con questa elettivamente domiciliato in Benevento alla Via S.Rosa n°18, presso lo studio dell'Avv. Franco Pepe, giusta mandato a margine dell'atto di precetto notificato.

C O N V E N U T O

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.10.2000 che qui si abbia per riportato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del gennaio 99 l'Amministrazione Provinciale di Benevento proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 5.11.98 con cui Perlingieri Stefania intimava il pagamento della somma di 39.277.542 in esecuzione della sentenza 8/95 emessa dal Tribunale di Benevento con la quale l'Amministrazione veniva condannata, a seguito dell'occupazione di un terreno di 50.940 mq., al pagamento della somma di £.158.174.000 oltre interessi legali dal maggio 84 e spese di giudizio, in favore dei sig.ri Perlingieri Enrico, Alessandro, Stefania, Baldassarre Elvira, Teresa, Angela e Pietro. Deduceva a sostegno dell'opposizione che nell'ottobre 96 aveva attribuito all'opponente la somma di £.40.579.163 oltre le spese liquidate in sentenza;

2
A

successivamente il Perlingieri, con nota raccomandata, aveva ritenuto che la somma complessiva di L.158.174.000 era stata corrisposta agli attori essendosi proceduto a divisione per quote che non tenevano in conto la proprietà di ciascuno, come stabilito in sentenza; la Perlingieri aveva quindi azionato il precetto oggetto di opposizione.

Tale precetto recava un importo errato atteso che avendo l'Amministrazione già versato 40.579.163 la predetta somma andava maggiorata, ripartendo come prospettato dalla Perlingieri, di sole 27.906.390 che va detratta contro gli altri eredi che dalla situazione ne avevano tratto vantaggio.

Chiariva che la errata ripartizione delle quote era dipesa esclusivamente dalle indicazioni fornite dai difensori dei proprietari.

Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità del precetto, con vittoria di spese.

Si costituiva la Perlingieri la quale chiariva che nella ripartizione delle somme liquidate in sentenza doveva tenersi conto delle quote di proprietà di ciascuno e che il pagamento ricevuto era stato imputato prima alle spese ed agli interessi maturati e solo il residuo al capitale.

 3

Aggiungeva che illegittimamente la Provincia aveva operato, sul pagamento effettuato, una ritenuta del 20% ai sensi dell'art.11 della L.413/91, riferendosi tale articolo alle sole ipotesi di pagamenti di indennità riguardanti terreni destinati ad opere pubbliche all'interno di zone omogenee di tipo A,B,C,D degli strumenti urbanistici, mentre i terreni già di proprietà del Perlingieri rientravano in zona E. Comunque difettavano i presupposti temporali di assoggettamento alla ritenuta.

Concludeva per il rigetto dell'opposizione o, in via gradata, per la rideterminazione dell'importo che, comunque, non può essere ritenuto inferiore alla somma indicata da controparte come dovuta. Chiedeva, altresì, la declaratoria dell'illegittimità della ritenuta operata dall'Amministrazione; con vittoria di spese.

In mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva ritenuta per la decisione previa assegnazione dei termini come sopra riportati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il titolo giudiziale azionato con l'opposto precetto è la sentenza n° 8 del 25.10.94, emessa dal Tribunale di Benevento.

 4

Il tenore letterale del dispositivo è inequivoco:

Condanna la convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento.....della somma di £.158.174.000.....da corrispondere agli attori secondo le rispettive quote di proprietà a ciascuno spettanti, con gli interessi..... Il pagamento, quindi, non deve avvenire per quote uguali tra i vari proprietari, ma in quote proporzionali al valore delle singole proprietà.

Come si trae dalla lettura della detta sentenza l'opponente è proprietaria di complessivi mq.12.281,66 mentre il terreno per il quale è stato liquidato il risarcimento ammonta a mq.50.940.

Conseguentemente all'opponente spetta del risarcimento del danno liquidato in sentenza, una quota parti a $\frac{1}{50.940}$ (corrispondente al risarcimento dovuto per ciascun mq) x 12.281,66 (pari all'estensione, in mq., di proprietà del ricorrente)

Tenuto conto di tale criterio, la sorta ammonta a £.38.135.831; a questa vanno aggiunti gli interessi dal 29.5.85 e le spese, nella misura di $\frac{1}{7}$ di quanto liquidate in sentenza (quota spettante all'opponente, come dallo stesso richiesto).

 5

L'opponente ha ricevuto, nell'ottobre 96, la somma di
£.40.579.163, oltre spese liquidate in sentenza.

Il debitore può effettuare l'imputazione del pagamento
solo contestualmente al pagamento stesso (cfr.

art. 1193 c.c.), il che, nella vicenda in esame, non è

accaduto; trovano applicazione le regole generali ed

in particolare il disposto del secondo comma

dell'art. 1194 c.c.: il pagamento fatto in conto di

capitale e d'interessi (e quindi anche quello fatto

genericamente, senza specificazione alcuna) deve

essere imputato prima agli interessi.

La somma che deva ancora riceversi ammonta a

£.27.906.390, calcolata al luglio 2000, come indicato

dall'opponente nella propria subordinata, oltre

interessi legali dalla data di calcolo di quelli già

maturati (luglio 2000) all'effettivo soddisfo.

La circostanza che agli altri proprietari è stata

pagata una somma maggiore rispetto a quella che, con

il criterio delle quote di proprietà, sarebbe dovuta,

è indifferente ai fini del presente giudizio,

risolvendosi, al più, in un pagamento d'indebito. Né

vi è prova che l'opponente abbia concorso ad indurre

in errore - creando una apparenza- l'amministrazione

la quale, di fronte ad un chiaro dispositivo di

 6


sentenza, ben poteva ricostruire il "quantum debeatur"
a ciascun comproprietario.

Quindi l'opposizione è fondata non essendo dovuta la
somma recata dal precetto ma quella minore di
£.27.906.390, al cui pagamento va condannata, in
conformità alla domanda spiegata in via subordinata
dal Perlingieri, la Provincia di Benevento.

In ordine all'ulteriore domanda formulata dalla
Perlingieri e relativa all'illegittimità della
ritenuta alla fonte operata dalla Provincia, va
rilevato che trattasi di questione insorta tra
sostituto e contribuente sostituito in ordine
all'esatta commisurazione dell'onere tributario e, in
quanto tale, rientra nella giurisdizione esclusiva del
giudice tributario (cfr., tra le altre, C.d.S.
n°200/97). Il Giudice ordinario non ha alcun potere di
pronunciarsi sul punto dovendosi limitare ad
individuare la somma dovuta a prescindere dalla
questione fiscale, fermo restando che la Provincia
dovrà corrispondere la somma al netto della ritenuta
se ricorrono le condizioni per effettuarla.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di giudizio.

P. Q. M.



definitivamente pronunciando sull'opposizione
proposta dalla Amministrazione Provinciale di
Benevento in Persona del Presidente l.r.p.t., nei
confronti di Perlingieri Stefania ed avverso il
precetto da questo notificatole in data 2.10.96,
contrariis reiectis, così provvede:

- a) Annulla il precetto opposto e, in accoglimento della
domanda della creditrice opposta, dichiara che la
somma ancora dovuta dall'opponente a controparte
ammonta a £.27.906.390, oltre interessi a calcolarsi
dal luglio 2000 al soddisfo;
- b) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario a pronunciare sulla declaratoria di
legittimità della ritenuta operata dalla Provincia
di Benevento ai sensi dell'art. 11 della L.431/91;
- c) Compensa interamente tra le parti le spese del
presente procedimento.

Benevento, 20.3.2000

IL GIUDICE

Dr. Roberto Melone

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dr. A. Biscollini)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20 MAR 2001

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dr. A. Biscollini)

Ammissione di P.M. art. 5 legge 388/91.

Perlapping Stefania nata a Anversa il 23/11/1961
e residente a Napoli in Via Mergellina n. 44,

ATA

RILASCIATE N. _____ COPIE _____
Diritti corrisposti con applica-
zione di marche sull'atto, il
quale per L. _____
Benevento il _____
IL CAUCIUMERE _____

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE


Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che siano
richiesti e a tutti gli uffici giudiziari che siano il
presente e a tutti gli uffici giudiziari che siano in istanza
e a tutti gli uffici giudiziari che siano in istanza
quando ne siano richiesti.

Benevento **12 FEB. 2002** IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia
esecutiva rilasciata in data **12 FEB. 2002**

all'avv. P. De Santis

Benevento, **12 FEB. 2002**
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]


Avvocato Giulia de Cristofaro
Avvocato Giovanna de Cristofaro
82036 - SOLOPACA - via scalo Ferroviario n° 66 - tel. 0824 977862 - 3395944769

TRIBUNALE DI BENEVENTO

PRECETTO DI PAGAMENTO

La Sig. Stefania Perlingieri, nata a Benevento il 23.4.1961, dom.ta in Napoli alla via Mergellina n° 44, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giulia de Cristofaro e Giovanna de Cristofaro e con loro domiciliato in Solopaca alla via Scalo Ferroviario n° 66, giusta procura a margine del presente atto

IN VIRTU'

Della antescritta sentenza n° 543/2001 del 20.3.2000/20.3.2001 del Tribunale di Benevento nel giudizio NRG 29/99, munita di formula esecutiva del 12.2.2002, notificata in uno al presente atto di precetto di pagamento, nonché della sentenza n° 8/95 del 25.10.1994/16.1.1995, non opposta, munita di formula esecutiva del 2.10.1998, notificata il 22.10.1998

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del l.r.p.t., dom.to per la carica presso la sede della Amministrazione nel Palazzo della Provincia di Benevento alla via Annunziata n° 1 di pagare all'istante, nel domicilio eletto, entro 10 gg dalla data di notifica del presente atto, e con avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, anche immobiliare o presso terzi, le seguenti somme: sorta determinata in sentenza £. 27.906.390 pari ad € 14.412,45; interessi come indicati dal luglio 2000 alla data del presente atto di precetto di pagamento €. 2.774,89 ; ed oltre spese successive come di seguito determinate

	Spese	Diritti e onorari
Posizione e archivio	3,00	65,00
disamina		16,00
registrazione sentenza (£. 297.000)	153,39	16,00
richiesta copie (£. 72.000)	37,18	20,00
ritiro copie		16,00
richiesta formula esecutiva		16,00

Avvocati
Giulia de Cristofaro e
Giovanna de Cristofaro
SOLOPACA via scalo
Ferroviario 66

Vi nomino e costituisco miei avvocati e procuratori nel presente giudizio e conseguenziali, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la vertenza, di effettuare procedure esecutive e presso terzi, ratificando fin da ora il Vostro operato. Eleggo domicilio con Voi in Solopaca alla via Scalo Ferroviario n° 66

Vi è
munito e
autentico
sull'originale

esame formula esecutiva		16,00
Atto di precetto di pagamento		65,00
scritturazione e collazione tale	3,00	38,00
fascicolazione	3,00	16,00
Autentica mandato		16,00
notifica precetto	10,00	16,00
Ritiro atti		16,00
Consultazioni cliente	3,00	65,00
Corrispondenza cliente	3,00	65,00
Totale	215,57	462,01


rimborso spese generali 12,5% € 57,75; CPA 2% su € 519,75 € 10,39; Iva 20% su € 530,14 € 106,02.

E così complessivamente la somma di € 18.039,07 s.e.& o., ed oltre le spese successive occorrende.


Con espressa avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata come per legge.

Solopaca 25 maggio 2007

Avvocato Giulia de Cristofaro



Avvocato Giovanna de Cristofaro



011073

Relata di notifica

L'anno 2007 il giorno

Ad istanza degli Avvocati Giulia e Giovanna de Cristofaro n.q. lo sottoscritto
Aiutante Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Benevento ho notificato copia *della sent. 543/p*
dell'antescritto atto di precetto a Amministrazione Provinciale di Benevento
in persona del Presidente e l.r.p.t. con sede in Benevento nel Palazzo della
Provincia alla via Annunziata n° 1

A MANI DI *Cafareso*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

07 GIU. 2007.



SENTENZA 666

COPIA N. 542/2001-P

SENT. 542
R.G. 27/99
Cron. 2862
Rep. 666

PROVINCIA DI BENEVENTO
17 GIU. 2007



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COPIA

Il Tribunale Ordinario di Benevento in composizione monocratica in persona del dr. Roberto Melone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°27/99 R.G. assegnata in decisione all'udienza del 27.10.2000 con i termini, su concorde richiesta delle parti e come modificata con ordinanza del 20.11.2000, in atti, sino al 7.12.2000 per lo scambio delle comparse conclusioni e di venti giorni per le memorie di replica avente ad oggetto: opposizione a precetto.

Opposizione all'ipotesi

REGISTRATO IL
10 APR. 2001

t r a

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Candido Volpe e domiciliata in Benevento presso la sede dell'Ente in Via Calandra, con i poteri di cui alla delibera di G.P. n°52 del 19.2.99.

F. Fab.	1031
F. Fissa	1041
T. Ter.	1051
T. Fissa	1061
Loc. Fab.	1071
Loc. Ter.	1081
Varie	1091
Varie F	1101 250000
Ipo.	6491
Cat.	7371
Cpa.	9611
Bollo	4561 10000
Tsp.	9641 7000

Settore Advocatura

A T T R I C E

Prot. n. 1250
Del 12-1-99



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0014566 Data 11/06/2007
Oggetto SENTENZA ENRICO PERLING
Dest. Advocatura Settore; [...]



Totale L. 2.970.000
IL CAPO AREA DIRIGENTE
(Dr. Paolo Guozzi)

Enrico Perlingieri rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia De Cristofaro del foro di Napoli, con questa elettivamente domiciliato in Benevento alla Via S.Rosa n°18, presso lo studio dell'Avv. Franco Pepe, giusta mandato a margine dell'atto di precetto notificato.

C O N V E N U T O

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.10.2000 che qui si abbia per riportato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del gennaio 99 l'Amministrazione Provinciale di Benevento proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 5.11.98 con cui Perlingieri Enrico intimava il pagamento della somma di 39.277.542 in esecuzione della sentenza 8/95 emessa dal Tribunale di Benevento con la quale l'Amministrazione veniva condannata, a seguito dell'occupazione di un terreno di 50.940 mq., al pagamento della somma di £.158.174.000 oltre interessi legali dal maggio 84 e spese di giudizio, in favore dei sig.ri Perlingieri Enrico, Alessandro, Stefania, Baldassarre Elvira, Teresa, Angela e Pietro. Deduceva a sostegno dell'opposizione che nell'ottobre 96 aveva attribuito all'opponente la somma di £.40.579.163 oltre le spese liquidate in sentenza;

esclusivamente il Perlingieri, con nota raccomandata,
aveva ritenuto che la somma complessiva di
L. 158.174.000 era stata ma corrisposta agli attori
essendosi proceduto a divisione per quote che non
tenevano in conto la proprietà di ciascuno, come
stabilito in sentenza; il Perlingieri aveva quindi
azionato il precetto oggetto di opposizione.

Tale precetto recava un importo errato atteso che
avendo l'Amministrazione già versato 40.579.163 la
predetta somma andava maggiorata, ripartendo come
prospettato dal Perlingieri, di sole 27.906.390 che va
detratta contro gli altri eredi che dalla situazione
ne avevano tratto vantaggio.

Chiariva che la errata ripartizione delle quote era
dipesa esclusivamente dalle indicazioni fornite dai
difensori dei proprietari.

Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità del
precetto, con vittoria di spese.

Si costituiva il Perlingieri il quale chiariva che
nella ripartizione delle somme liquidate in sentenza
doveva tenersi conto delle quote di proprietà di
ciascuno e che il pagamento ricevuto era stato
imputato prima alle spese ed agli interessi maturati e
solo il residuo al capitale.

Aggiungeva che illegittimamente la Provincia aveva operato, sul pagamento effettuato, una ritenuta del 20% ai sensi dell'art.11 della L.413/91, riferendosi tale articolo alle sole ipotesi di pagamenti di indennità riguardanti terreni destinati ad opere pubbliche all'interno di zone omogenee di tipo A,B,C,D degli strumenti urbanistici, mentre i terreni già di proprietà del Perlingieri rientravano in zona E. Comunque difettavano i presupposti temporali di assoggettamento alla ritenuta.

Concludeva per il rigetto dell'opposizione o, in via gradata, per la rideterminazione dell'importo che, comunque, non può essere ritenuto inferiore alla somma indicata da controparte come dovuta. Chiedeva, altresì, la declaratoria dell'illegittimità della ritenuta operata dall'Amministrazione; con vittoria di spese.

In mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva ritenuta per la decisione previa assegnazione dei termini come sopra riportati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il titolo giudiziale azionato con l'opposto precetto è la sentenza n° 8 del 25.10.94, emessa dal Tribunale di Benevento.

M⁴

Il tenore letterale del dispositivo è inequivoco:

"Condanna la convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento.....della somma di £.158.174.000.....da corrispondere agli attori secondo

Le rispettive quote di proprietà a ciascuno spettanti, con gli interessi..... Il pagamento, quindi, non deve avvenire per quote uguali tra i vari proprietari, ma in quote proporzionali al valore delle singole proprietà.

Come si trae dalla lettura della detta sentenza l'opponente è proprietario di complessivi mq.12.281,66 mentre il terreno per il quale è stato liquidato il risarcimento ammonta a mq.50.940.

Conseguentemente all'opponente spetta del risarcimento del danno liquidato in sentenza, una quota parti a $1/50.940$ (corrispondente al risarcimento dovuto per ciascun mq) x 12.281,66 (pari all'estensione, in mq., di proprietà del ricorrente)

Tenuto conto di tale criterio, la sorta ammonta a £.38.135.831; a questa vanno aggiunti gli interessi dal 29.5.85 e le spese, nella misura di $1/7$ di quanto liquidate in sentenza (quota spettante all'opponente, come dallo stesso richiesto).

5
M

L'opponente ha ricevuto, nell'ottobre 96, la somma di £. 40.579.163, oltre spese liquidate in sentenza.

Il debitore può effettuare l'imputazione del pagamento solo contestualmente al pagamento stesso (cfr. art.1193 c.c.), il che, nella vicenda in esame, non è accaduto; trovano applicazione le regole generali ed in particolare il disposto del secondo comma dell'art.1194 c.c.: il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi (e quindi anche quello fatto genericamente, senza specificazione alcuna) deve essere imputato prima agli interessi.

La somma che deva ancora riceversi ammonta a £.27.906.390, calcolata al luglio 2000, come indicato dall'opponente nella propria subordinata, oltre interessi legali dalla data di calcolo di quelli già maturati (luglio 2000) all'effettivo soddisfo.

La circostanza che agli altri proprietari è stata pagata una somma maggiore rispetto a quella che, con il criterio delle quote di proprietà, sarebbe dovuta, è indifferente ai fini del presente giudizio, risolvendosi, al più, in un pagamento d'indebito. Né vi è prova che l'opponente abbia concorso ad indurre in errore - creando una apparenza- l'amministrazione la quale, di fronte ad un chiaro dispositivo di

sentenza, ben poteva ricostruire il "quantum debeatur"
a ciascun comproprietario.

Quindi l'opposizione è fondata non essendo dovuta la
somma recata dal precetto ma quella minore di
1.27.906.390, al cui pagamento va condannata, in
conformità alla domanda spiegata in via subordinata
dal Perlingieri, la Provincia di Benevento.

In ordine all'ulteriore domanda formulata dal
Perlingieri e relativa all'illegittimità della
ritenuta alla fonte operata dalla Provincia, va
rilevato che trattasi di questione insorta tra
sostituto e contribuente sostituito in ordine
all'esatta commisurazione dell'onere tributario e, in
quanto tale, rientra nella giurisdizione esclusiva del
giudice tributario (cfr., tra le altre, C.d.S.
n°200/97). Il Giudice ordinario non ha alcun potere di
pronunciarsi sul punto dovendosi limitare ad
individuare la somma dovuta a prescindere dalla
questione fiscale, fermo restando che la Provincia
dovrà corrispondere la somma al netto della ritenuta
se ricorrono le condizioni per effettuarla.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di giudizio.

P. Q. M.

ph 7

definitivamente pronunciando sull'opposizione
proposta dalla Amministrazione Provinciale di
Benevento in Persona del Presidente l.r.p.t., nei
confronti di Perlingieri Enrico ed avverso il precetto
da questo notificatole in data 2.10.96, contrariis
relictis, così provvede:

- a) Annulla il precetto opposto e, in accoglimento della
domanda del creditore opposto, dichiara che la somma
ancora dovuta dall'opponente a controparte ammonta a
£.27.906.390, oltre interessi a calcolarsi dal
luglio 2000 al soddisfo;
- b) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario a pronunciare sulla declaratoria di
legittimità della ritenuta operata dalla Provincia
di Benevento ai sensi dell'art. 11 della L.431/91;
- c) Compensa interamente tra le parti le spese del
presente procedimento.

Benevento, 20.3.2000

IL GIUDICE
Dr. Roberto Melone

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dr. A. Biatolilli)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20 MAR. 2001

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dr. A. Biatolilli)

Ammissione di Marsi art. 5 legge 388/81.

Pertinenzia Juvico nato a Anversa il 06/9/1858
e suo fe a Napoli alla via Marselliana n. 44;

U.F. Gio

ALASCIAE N. 1 COPIE
Diritti corrisposti con applica-
zione di marchio sull'oggetto re-
ciproco per L. /
Benevento il / /
IL CAJONE / L'ESPE

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandante ...
Membro ...
Presidente ...
3 ...
di ...

Benevento ... 12 FEB. 2002 IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia associativa rilasciata in data 12 FEB. 2002

12 FEB. 2002

Luca



Avvocato Giulia de Cristofaro
Avvocato Giovanna de Cristofaro
82036 - SOLOPACA - via scalo Ferroviario n° 66 - tel. 0824 977862 - 3395944769

TRIBUNALE DI BENEVENTO

PRECETTO DI PAGAMENTO

Il Sig. Enrico Perlingieri, nato a Benevento il 6.9.1958, residente in Napoli alla via Mergellina n° 44, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Giulia de Cristofaro e Giovanna de Cristofaro e con loro domiciliato in Solopaca alla via Scalo Ferroviario n° 66, giusta procura a margine del presente atto

IN VIRTU'

Della antescritta sentenza n° 542/2001 del 20.3.2000/20.3.2001 del Tribunale di Benevento nel giudizio NRG 27/99, munita di formula esecutiva del 12.2.2002, notificata in uno al presente atto di precetto di pagamento, nonché della sentenza n° 8/95 del 25.10.1994/16.1.1995, non opposta, munita di formula esecutiva del 2.10.1998, notificata il 22.10.1998

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del l.r.p.t., dom.to per la carica presso la sede della Amministrazione nel Palazzo della Provincia di Benevento alla via Annunziata n° 1 di pagare all'istante, nel domicilio eletto, entro 10 gg dalla data di notifica del presente atto, e con avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, anche immobiliare o presso terzi, le seguenti somme: sorta determinata in sentenza £. 27.906.390 pari ad € 14.412,45; interessi come indicati dal luglio 2000 alla data del presente atto di precetto di pagamento € 2.774,89 ; ed oltre spese successive come di seguito determinate

	Spese	Diritti e onorari
Posizione e archivio	3,00	65,00
disamina		16,00
registrazione sentenza (£. 297.000)	153,39	16,00
richiesta copie (£. 72.000)	37,18	20,00
ritiro copie		16,00
richiesta formula esecutiva		16,00

Avvocati
Giulia de Cristofaro e
Giovanna de Cristofaro
SOLOPACA via scalo
Ferroviario 66

Vi nomino e costituisco miei avvocati e procuratori nel presente giudizio e conseguenziali, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la vertenza, di effettuare procedure esecutive e presso terzi, ratificando fin da ora il Vostro operato. Eleggo domicilio con Voi in Solopaca alla via Scalo Ferroviario n° 66

*Vi è munito
e
autentico
sull'originale*


esame formula esecutiva		16,00
Atto di precetto di pagamento		65,00
scritturazione e collazione tale	3,00	38,00
fascicolazione	3,00	16,00
Autentica mandato		16,00
notifica precetto	10,00	16,00
Ritiro atti		16,00
Consultazioni cliente	3,00	65,00
Corrispondenza cliente	3,00	65,00
Totale	215,57	462,01

rimborso spese generali 12,5% € 57,75; CPA 2% su € 519,75 € 10,39; Iva 20% su € 530,14 € 106,02.

E così complessivamente la somma di € 18.039,07 s.e.& o., ed oltre le spese successive occorrente.

Con espressa avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata come per legge.

Solopaca 25 maggio 2007

Avvocato Giulia de Cristofaro


Avvocato Giovanna de Cristofaro

011072

Relata di notifica

L'anno 2007 il giorno

Al istanza degli Avvocati Giulia e Giovanna de Cristofaro n.q. Io sottoscritto

Aiutante Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Benevento ho notificato copia della sent. 542/01

del ~~antescritto~~ atto di precetto a Amministrazione Provinciale di Benevento

in persona del Presidente e l.r.p.t. con sede in Benevento nel Palazzo della

Provincia alla via Annunziata n° 1

A MANI DI Cefareso
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

07 GIU. 2007



SENTENZA CIVILE N.

1038/2008

SENT. 1038/0

R.G. 2298/07

Cron. 7792/16

Rep. 1368/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, sezione civile, nella persona del Giudice dr. Ennio RICCI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ne l'causa civile iscritta al n. 2298 R.G.A.C. per l'anno 2007, riservata in decisione all'udienza del 20.3.2008, e vertente

Oggetto: Opposizione a precetto

TRA

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Catalano, come da procura a margine dell'atto di citazione e determina n. 416 del 18.6.07, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale al Largo Carducci di Benevento.

ATTRICE

E

PERLINGIERI Stefania, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia de Cristofaro e Giovanna de Cristofaro, come da procura a margine dell'atto di precetto opposto, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi difensori in Solopaca.

CONVENUTA

OGGETTO: Opposizione avverso il precetto del 25.5.07, notificato il 7.6.07.

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20.3.2008 da intendersi qui integralmente trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22.6.07 la Provincia di Benevento proponeva opposizione avverso il precetto del 25.5.07, notificato il 7.6.07, con cui Stefania Perlingieri, in virtù della sentenza del 20.3.00/20.3.01 n. 543/01, emessa dal Tribunale di Benevento, provvisoriamente

esecutiva ex lege, e munita di formula esecutiva il 12.2.02, notificata contestualmente, intimava all'opponente di pagare la somma complessiva di Euro 18.039,07, di cui Euro 14.412,45 per sorta capitale, oltre ulteriori interessi e spese.

A sostegno della opposizione l'attrice invocava l'art. 14 D.L. 31.12.96 n. 669, come modificato dall'art. 147 L. n. 388/00 e quindi con L. n. 326/03, secondo il quale, prima del decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; sosteneva che l'atto di precetto era stato notificato prima dello spirare del termine dilatorio previsto, e conteneva intimazione a pagare nel termine di 10 giorni dalla notifica; chiedeva pertanto che il precetto opposto fosse dichiarato nullo o inefficace, quantomeno nella parte in cui veniva intimato il pagamento delle spese inerenti l'atto di precetto, con vittoria delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta riconosceva la fondatezza delle contestazioni della controparte, ammettendo che il precetto era stato erroneamente notificato senza tener conto del periodo di sospensione della esecuzione di cui alla L. n. 30/97, modificata con L. n. 326/03; chiedeva dunque che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese di lite.

La causa, senza espletamento di attività istruttoria, era riservata in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe all'udienza del 20.3.2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito precisati.

L'art. 479 CPC dispone che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

Con la notificazione del precetto il creditore chiede all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligo statuito dal titolo: si tratta dunque di un atto che precede l'esecuzione forzata; dal momento della ricezione del precetto da parte del precettato decorre poi il termine dilatorio durante il quale la possibilità di dare inizio all'esecuzione rimane sospesa.

L'art. 482 CPC indica in generale come termine dilatorio quello di 10 giorni dalla notificazione del precetto.

L'art. 14 del D.L. n. 669/96, come modificato dall'art. 147 L. n. 388/00, stabilisce invece che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni se non sono decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Alle pubbliche amministrazioni è dunque accordato uno spatium adimplendi maggiore, reso necessario dall'approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati evitando il blocco dell'attività amministrativa derivante dal pignoramento dei fondi (cfr. Corte Cost. 23.4.98 n. 142).

E' stato puntualizzato dalla Suprema Corte che la parte a favore della quale sia stata pronunciata una condanna al pagamento di una somma di denaro in danno di un'amministrazione dello Stato o di enti pubblici non economici (tra i quali sono da comprendere anche le amministrazioni provinciali) non solo non può dare inizio all'esecuzione forzata, ma non può neppure minacciarla mediante la notifica del precetto se prima non abbia notificato il titolo esecutivo, e dalla notifica di questo non sia decorso il termine dilatorio di cui si è detto (cfr. Cass. 14.10.05 n. 19966; Cass. 16.11.05 n. 23084; cfr. ora anche art. 44 D.L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03).

Nel caso di specie la sentenza costituente il titolo esecutivo è stata notificata unitamente all'atto di precetto; in quest'ultimo il pagamento è stato intimato "entro 10 gg. dalla data di notifica del presente atto".

Il creditore non ha pertanto osservato la normativa prima richiamata, ciò che è stato riconosciuto dalla stessa convenuta.

Va pertanto dichiarata la nullità del precetto opposto.

Tenuto conto dei motivi della decisione e del comportamento processuale della Perlingieri, si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

CS

Il Tribunale, addiventando pronunziando sull'opposizione proposta dalla PROVINCIA DI
Benevento nei confronti di PERLINGIERI Stefania avverso il precetto del 25.5.07 notificato il

precetto stesso, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'opposizione, e per l'effetto dichiara nullo il precetto opposto;

2. condanna tra le parti le spese di lite.

Benevento, 14.6.08

IL GIUDICE

(dr. Ennio RICCI)




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 GIU. 2008

Benevento,

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. RICCI)



SENTENZA CIVILE N.

1037/2008

SENT. 1037/E
R.G. 2297/07
Cron. 7791/08
Rep. 1367/08

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, sezione civile, nella persona del Giudice dr. Ennio RICCI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2297 R.G.A.C. per l'anno 2007, riservata in decisione all'udienza del 20.3.2008, e vertente

Oggetto: Opposizione a precetto.

TRA

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Catalano, come da procura a margine dell'atto di citazione e determina n. 416 del 18.6.07, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale al Largo Carducci di Benevento.

ATTRICE

E

PERLINGIERI Enrico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia de Cristofaro e Giovanna de Cristofaro, come da procura a margine dell'atto di precetto opposto, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi difensori in Solopaca.

CONVENUTO

OGGETTO: Opposizione avverso il precetto del 25.5.07, notificato il 7.6.07.

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20.3.2008 da intendersi qui integralmente trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22.6.07 la Provincia di Benevento proponeva opposizione avverso il precetto del 25.5.07, notificato il 7.6.07, con cui Enrico Perlingieri, in virtù della sentenza del 20.3.00/20.3.01 n. 542/01, emessa dal Tribunale di Benevento, provvisoriamente esecutiva ex

lege, e munita di formula esecutiva il 12.2.02, notificata contestualmente, intimava all'opponente di pagare la somma complessiva di Euro 18.039,07, di cui Euro 14.412,45 per sorta capitale, oltre ulteriori interessi e spese.

A sostegno della opposizione l'attrice invocava l'art. 14 D.L. 31.12.96 n. 669, come modificato dall'art. 147 L. n. 388/00 e quindi con L. n. 326/03, secondo il quale, prima del decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici; sosteneva che l'atto di precetto era stato notificato prima dello spirare del termine dilatorio previsto, e conteneva intimazione a pagare nel termine di 10 giorni dalla notifica; chiedeva pertanto che il precetto opposto fosse dichiarato nullo o inefficace, quantomeno nella parte in cui veniva intimato il pagamento delle spese inerenti l'atto di precetto, con vittoria delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, il convenuto riconosceva la fondatezza delle contestazioni della controparte, ammettendo che il precetto era stato erroneamente notificato senza tener conto del periodo di sospensione della esecuzione di cui alla L. n. 30/97, modificata con L. n. 326/03; chiedeva dunque che fosse dichiarata cessata la materia del contendere compensando tra le parti le spese di lite.

La causa, senza espletamento di attività istruttoria, era riservata in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe all'udienza del 20.3.2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito precisati.

L'art. 479 CPC dispone che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

Con la notificazione del precetto il creditore chiede all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligo statuito dal titolo: si tratta dunque di un atto che precede l'esecuzione forzata; dal momento della ricezione del precetto da parte del precettato decorre poi il termine dilatorio durante il quale la possibilità di dare inizio all'esecuzione rimane sospesa.

W

L'art. 482 CPC indica in generale come termine dilatorio quello di 10 giorni dalla notificazione del precetto.

L'art. 14 del D.L. n. 669/96, come modificato dall'art. 147 L. n. 388/00, stabilisce invece che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni se non sono decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Alle pubbliche amministrazioni è dunque accordato uno spatium adimplendi maggiore, reso necessario dall'approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati evitando il blocco dell'attività amministrativa derivante dal pignoramento dei fondi (cfr. Corte Cost. 23.4.98 n. 142).

E' stato puntualizzato dalla Suprema Corte che la parte a favore della quale sia stata pronunciata condanna al pagamento di una somma di denaro in danno di un'amministrazione dello Stato o di enti pubblici non economici (tra i quali sono da comprendere anche le amministrazioni provinciali) non solo non può dare inizio all'esecuzione forzata, ma non può neppure minacciarla mediante la notifica del precetto se prima non abbia notificato il titolo esecutivo, e dalla notifica di questo non sia decorso il termine dilatorio di cui si è detto (cfr. Cass. 14.10.05 n. 19966; Cass. 16.11.05 n. 23084; cfr. ora anche art. 44 D.L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03).

Nel caso di specie la sentenza costituente il titolo esecutivo è stata notificata unitamente all'atto di precetto; in quest'ultimo il pagamento è stato intimato "entro 10 gg. dalla notifica del presente atto".

Il creditore non ha pertanto osservato la normativa prima richiamata, ciò che è stato riconosciuto dallo stesso convenuto.

Va pertanto dichiarata la nullità del precetto opposto.

Tenuto conto dei motivi della decisione e del comportamento processuale del Perlingieri, si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla PROVINCIA DI BENEVENTO nei confronti di PERLINGIERI Enrico avverso il precetto del 25.5.07, notificato il 7.6.07, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione, e per l'effetto dichiara nullo il precetto opposto;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite.

Benevento, 16.6.08

IL GIUDICE

(dr. Ennio RICCI)




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento 11 9 6 10. 2008

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Ricci)





11
0.44
1

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 6965
DEL 10 SET. 2009

PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia e Patrimonio

Prot.n. 7803/SEP del 10 SET. 2009

Al dirigente
Settore Affari Legali e OdP
SEDE

**OGGETTO: Tribunale di Benevento –Perlingieri Enrico c/ Provincia di Benevento
Tribunale di Benevento –Perlingieri Stefaniz c/ Provincia di Benevento**

Con riferimento alla Vostra nota prot. 6172 del 07/09/2009 si comunica che, alla data presunta della liquidazione fissata per il 30/09/2009, le somme dovute dalla Provincia di Benevento al sig. Perlingieri Enrico per i soli interessi legali dal 01/07/2000 al 30/09/2009 ammonta ad € 3.747,33 oltre alla sorta capitale di € 14.412,45.

Analoghe somme vanno previste per la ricorrente Perlingieri Stefania in quanto la sorta capitale ed il periodo di calcolo degli interessi coincide con quelle determinate per Perlingieri Enrico.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SEP
(Ing. Valentino MELILLO)

Avvocati.it

Ticket UNIVERSEL
I vantaggi concreti:

- Valido in oltre 3000 negozi E non finisce qui...
- ... e in 1700 stazioni Total
- Deductibile al 100%

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 01-07-2000

Data finale: 30-09-2009

Capitale Iniziale : € 14.412,45 pari a L. 27.906.395

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
01-07-2000	31-12-2000	2,5 %	184	€ 14.412,45	€ 181,14
01-01-2001	31-12-2001	3,5 %	365	€ 14.412,45	€ 504,44
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€ 14.412,45	€ 432,37
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€ 14.412,45	€ 432,37
01-01-2004	31-12-2004	2,5 %	366	€ 14.412,45	€ 360,31
01-01-2005	31-12-2005	2,5 %	365	€ 14.412,45	€ 360,31
01-01-2006	31-12-2006	2,5 %	365	€ 14.412,45	€ 360,31
01-01-2007	31-12-2007	2,5 %	365	€ 14.412,45	€ 360,31
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€ 14.412,45	€ 432,37
01-01-2009	30-09-2009	3 %	273	€ 14.412,45	€ 323,39

Totale interessi : € 3.747,33 pari a L. 7.255.849

Capitale+interessi : € 18.159,78 pari a L. 35.162.243

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.

ERSEL Gestione Patrimoni

Tradizione ed Esperienza da 1936 Scarica la Brochure Informativa !

www.ERSEL.it

Annunci Google

Avv. Maria Assunta Bovio
Patronato in Cassazione
Piazza Arcidi Traniano, 62 - 82100 Benevento
Viale Falquadana, 44 - 00141 Roma
Tel. e Fax 0824 24689
C.F. BVD MSS 571561625W P.IVA 06095520623

Scrit. _____
Cron. 355/09
Mod. 18 1935-09
Pubb. _____

N. 1075/C/2007 R.G.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Settore AVVOCATURA
Prot. n. 2139
16-3-09

Il Giudice di Pace dott. Emilio Ramaglia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile avente ad oggetto: Pagamento

PROMOSSA DA

- SPALLONE ALBERTO elettivamente domiciliato in Benevento presso lo studio dell'avv. Maria Assunta Bovio che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;

- attore -

CONTRO

004786

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, on. Carmine Cardone, elettivamente domiciliato in Benevento presso l'Avvocatura Provinciale, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano come da mandato in atti.

- convenuto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 7/5/2007 il geom. Alberto Spallone conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Benevento l'Amministrazione Provinciale di Benevento esponendo quanto segue:

L'istante, già tecnico di fiducia dei sigg. Carmine Rosella e Adele Falcetti si rendeva parte attiva per la soluzione bonaria delle questioni amministrative attinenti agli espropri dei terreni Rosella-Falcetti eseguiti dall'Ufficio Espropri dell'Amministrazione Provinciale di Benevento - Settore Edilizia e Patrimonio.

Avv. Maria Assunta Bovio

Benevento: Piazza Arcidi Traniano, 62 - Tel. - fax 0824/24689
Roma: Viale Falquadana, 44 - Tel. 06/8110866

Con reiterati incontri e sopralluoghi l'Amministrazione Provinciale si avvaleva del conteggio-computo tecnico elaborato da esso Spallone e preposti alla transazione delle suddette pratiche espropriative.

La Falcetti e il Rosella addivenivano alla cessione dei terreni su pagamento di indennizzo, previa accettazione da parte dell'Ente del pagamento in uno all'indennizzo anche delle competenze professionali dovute all'avv. Bovio e al geom. Spallone.

La proposta, più volte reiterata, era accettata dall'Ente Provinciale.

Ratificata la cessione volontaria, l'Ente Provinciale non provvedeva però al pagamento in favore del geom. Spallone.

L'istante, con racc. AR dell'8/7/04 e diffida del 19/7/06, richiedeva e sollecitava il pagamento delle spettanze professionali, già da tempo comunicate all'ufficio e mai contestate.

L'Ente, ciò nonostante, nulla aveva versato in favore dello Spallone.

Tanto premesso l'istante chiedeva al giudice adito:

- Ordinare all'Amministrazione Provinciale di Benevento di pagare le spettanze professionali dovute al geom. Alberto Spallone, pari ad € 1.032,83.
- Condannare detta Amministrazione al versamento di € 2.000,00 in favore del geom. Spallone, quale risarcimento del danno per l'ingiusto ritardo, oltre interessi e rivalutazione.
- Condannare ancora la stessa Amministrazione al pagamento di spese e competenze del giudizio in favore dell'attore.

=====

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento e contestava la domanda proposta dall'attore.

Eccepiva che la cessione bonaria dei beni prevede esclusivamente il pagamento dell'indennità, come determinata dall'Amministrazione direttamente in favore dei proprietari espropriati, nulla riconoscendo ad altro titolo. Non era desumibile da alcuna documentazione il riconoscimento di ulteriori somme in favore di altri soggetti,

era vero che l'Amministrazione si era avvalsa del computo metrico elaborato dal n. Spallone. Rilevava che per le prestazioni professionali rese in favore di una pubblica amministrazione era necessaria la sussistenza di un contratto scritto di impegno dell'incarico. Né sussisteva un indebito arricchimento da parte della tenuta, essendo la relativa azione preclusa dall'avvenuto esperimento della azione variabile di natura contrattuale, e non sussistendo né il presupposto dell'esecuzione di prestazione vantaggiosa per l'Ente Pubblico, né il necessario riconoscimento da parte di questo dell'utilità della prestazione..

Chiedeva pertanto il rigetto della proposta domanda

=====

Nel corso dell'istruttoria, acquisite le documentazioni prodotte dalle parti, e in assenza effetto le possibilità di una conciliazione, il Giudice, in assenza di altri mezzi istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni.

Sulle conclusioni appresso riportate la causa era quindi assegnata a sentenza definitiva del 7/10/2008.

CONCLUSIONI

La parte attrice conclude conformemente all'atto di citazione.

La parte convenuta conclude conformemente alla comparsa di costituzione e

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio, il cui valore eccede € 1.100,00 deve essere deciso secondo i sensi dell'art 113 cpc. così come modificato dal DL 8/2/2003 n.18, convertito in legge n.63.

La domanda è parzialmente fondata.

Infine, sulla base della documentazione in atti che, con lettera del 14/6/2002 diretta alla Prefettura Provinciale di Benevento, l'Avv Maria Assunta Bovio, in nome e per conto dei sigg. Adele Falcetti e Carmine Rosella, comunicò, con espreso riferimento ai

pregressi sopralluoghi e incontri intercorsi tra i rappresentanti delle parti avv. Bovio e geom. Spallone e i funzionari preposti alla transazione, l'intento dei sigg. Rossella Carmine e Falcetti Adele di procedere alla cessione bonaria dei beni occupati verso il pagamento delle indennità pattuita, convenendo all'accordo e dichiarandosi pronti alla sottoscrizione dell'atto di cessione, condizionando la firma e la cessione al riscontro della quantità di terreno effettivamente occupato e al versamento delle rispettive indennità in uno al pagamento delle spettanze tecniche e professionali dovute al geom. Spallone e all'avv. Bovio che separatamente depositeranno notula.

Non risultano documentate contestazioni da parte della Amministrazione Provinciale relativamente al contenuto della sopraindicata nota del 14/6/2002.

Seguirono le dichiarazioni di cessione dei terreni e accettazione delle indennità.

L'attore ha anche precisato che furono successivamente versate le indennità e le spese stragiudiziali al legale.

Solo al geom. Spallone, che ebbe a depositare la specifica delle sue competenze (come da atto del 7/4/2004), non fu effettuato il pagamento, e solo a seguito di una successiva diffida l'Amministrazione Provinciale, in data 3/8/2006, dichiarò che non risultava alcun incarico professionale conferito al geom. Spallone e che pertanto il suo credito era destituito di qualsiasi fondamento.

Osserva il giudice che però il credito dello Spallone non discende da un incarico conferitogli dalla Amministrazione (per il quale sarebbe stato necessario un atto scritto) bensì da una transazione con la quale, a chiusura di precedenti trattative, i soggetti espropriati avevano accettato di cedere volontariamente i beni oggetto di occupazione dietro pagamento delle indennità pattuite e a condizione che venissero pagate dall'Amministrazione Provinciale anche le spettanze professionali del legale e del tecnico che avevano partecipato alle trattative.

Titolo del credito vantato dallo Spallone non è quindi una sua prestazione in favore della Amministrazione, bensì una espressa condizione posta dagli espropriati alla loro accettazione della proposta transattiva.

La convenuta è pertanto tenuta a dare esecuzione alla suddetta transazione e a vedere quindi al pagamento delle spettanze in favore dell'attore, ammontanti ad € 1.032,83 come dalla specifica in atti. Su tale somma, anno per anno rivalutabile, possono naturalmente gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.

Non competono invece le ulteriori somme richieste dall'attore a titolo di danni, standosi che i danni da ritardo sono risarciti con gli interessi moratori sopra indicati, mentre ulteriori specifici danni non sono stati provati.

Le spese di questo giudizio vanno a carico della convenuta e vengono liquidati dal dispositivo che segue.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

Dichiara l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta al pagamento in favore del geom. Spallone Alberto di una somma di € 1.032,83, e condanna pertanto la stessa al pagamento di tale somma, con gli interessi legali su tale somma, anno per anno rivalutata, dalla data della domanda al soddisfo.

Condanna la stessa Amm. Provinciale a rivalere l'attore delle spese del presente giudizio liquidate in € 1.229,38, di cui € 99,38 per spese, € 530,00 per diritti ed € 600,00 per interessi moratori, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Benevento, 13 gennaio 2009

Il Giudice di Pace
Dott. Emilio Ramaglia



RELATA DI NOTIFICA

in Benevento. Istante
av. Bovio per il sig. Spallone Alberto, io
scritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Uff.
notifiche presso il Tribunale di Benevento ho
ificato e dato copia dell'antestesa sentenza
208/09 -Ufficio del Giudice di Pace di Benevento-
formula esecutiva del 27.02.2009
l'Amministrazione Provinciale di Benevento in
sona del suo rappresentante legale p.t. elett.te
n.to per la carica al Largo Giosuè Carducci in
nevento presso l'Ufficio dell'Avvocatura
ovinciale ivi consegnandone copia autentica a

mi *Me del d. Costabile*

BV 16300

AMANI DI
Dipendente Localit. *di Benevento*
Ufficiale Giud. *di Pace*
Russo Maria



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Prot. n. 7769/SEP del - 4 SET. 2009

Al dirigente
Settore Affari Legali e OdP
SEDE

OGGETTO: GdP di Benevento - Spallone Alberto c/ Provincia di Benevento

Con riferimento alla Vostra nota prot. 6149 del 04/09/2009 si comunica che, alla data presunta della liquidazione fissata per il 31/10/2009, le somme dovute dalla Provincia di Benevento al geom. Alberto Spallone, dovute a partire dal 07/04/2004, sono così distinte:

Sorta Capitale:	€ 1.032,83
Rivalutazione monetaria:	€ 114,41
Interessi su capitale rivalutato di anno in anno	€ 164,01
TOTALE	€ 1.311,25

Distinti saluti

IL RESP. EDILIZIA PUBBLICA
(ing. Michelantonio Panarese)

IL DIRIGENTE SEP
(Ing. Valentino MELILLO)

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 6155
DEL 4 SET. 2009

Spallone Alberto Vs Provincia di Benevento

					Capitale	Rivalutazione	Cap. rivalut.	Interessi su cap. riv	
07/04/2004	31/12/2004	268	2,5%	0,015574	1032,83	11,81	1044,64	€	19,18
01/01/2005	31/12/2005	365	2,5%	0,021792	1044,64	22,76	1067,40	€	26,69
01/01/2006	31/12/2006	365	2,5%	0,015008	1067,40	16,02	1083,42	€	27,09
01/01/2007	31/12/2007	365	2,5%	0,028794	1083,42	31,20	1114,62	€	27,87
01/01/2008	31/12/2008	366	3,0%	0,029817	1114,62	33,33	1147,95	€	34,53
01/01/2009	31/10/2009	304	3,0%	-0,000739	1147,95	-0,71	1147,24	€	28,67
						114,41		€	164,01
						Totale		€	1.311,25

PROVINCIA DI BENEVENTO
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
N. 28 /09

L'anno duemilanove il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 14,50 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sigg. Dott. Vincenzo Falde (Presidente) , Dott.Michele Grosso (componente) e Rag. Angelo Botticella (componente).

Nella seduta odierna il Collegio ha esaminato la proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: “ Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenze Tribunale di Benevento – Sezione Civile nr. 542 e 543 . Sentenza Giudice di Pace di Benevento nr.208 - - Riconoscimento debiti fuori bilancio . Provvedimenti ”.

A tal proposito il Collegio,

-Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;

- Visto il Bilancio di previsione per il 2009, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2009-2011 approvato con atto consiliare n°46 del 11 maggio 2009;

- Vista la deliberazione n°275 del 30 giugno 2009 , con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;

- Riscontrato che l'Ente Provincia di Benevento non ha potuto provvedere alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto , in attesa dell'esito dei giudizi ;

ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 39.286,21 , ;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;

Preso atto che la copertura di detto debito, pari ad Euro 39.286,21, sarà assicurata con l'utilizzo del capitolo 12924 R;


Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

Considerato che la proposta variazione può ritenersi congrua coerente ed attendibile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 39.286,21 , con conseguente variazione di bilancio come innanzi prospettata.

Il Collegio raccomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per le opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 2009.



Il Collegio raccomanda , altresì, al competente Dirigente, la trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenze Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro numeri 992-989-991-990-993-988 – Provvedimenti ”.

A tal proposito il Collegio,

- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;
 - Visto il Bilancio di previsione per il 2009, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2009-2011 approvato con atto consiliare n°46 del 11 maggio 2009;
 - Vista la deliberazione n°275 del 30 giugno 2009 , con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;
 - Riscontrato che, tutte le predette sentenze emanate dall'Organo Giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art.474 n°1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'ente convenuto;
- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;



Preso atto che, la copertura di detto debito, pari ad Euro 202.142,95, è assicurata con la disponibilità finanziaria sul capitolo 3833, previa variazione al Bilancio di previsione 2009 ;

Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

Considerato che la proposta variazione può ritenersi congrua coerente ed attendibile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 202.142,95 , con conseguente variazione di bilancio come innanzi prospettata.

Il Collegio accomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per le opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 2009.

Il Collegio raccomanda , altresì, al competente Dirigente, la trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenza Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro numero 5046 /07 – Provvedimenti ”.

A tal proposito il Collegio,

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are two distinct signatures, one above the other, and some initials below them.

- Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica in ordine alla proposta in oggetto;
- Visto il Bilancio di previsione per il 2009, nonché la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2009-2011 approvato con atto consiliare n°46 del 11 maggio 2009;
- Vista la deliberazione n°275 del 30 giugno 2009 , con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;
- Riscontrato che, tutte le predette sentenze emanate dall'Organo Giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art.474 n°1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'ente convenuto;


Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;

Preso atto che, la copertura di detto debito, pari ad Euro 1.081,24 è assicurata con la disponibilità finanziaria sul capitolo 3833, previa variazione al Bilancio di previsione 2009 ;

Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

Considerato che la proposta variazione può ritenersi congrua coerente ed attendibile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature is a cursive name, and below it are several initials and a checkmark.

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 1.081,24 , con conseguente variazione di bilancio come innanzi prospettata.

Il Collegio accomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per le opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 2009.

Il Collegio raccomanda , altresì, al competente Dirigente, la trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

Non essendoci altro da verbalizzare sull'argomento il collegio prosegue i lavori con l'esame di un altro punto all'ordine del giorno del convocato Consiglio Provinciale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Vincenzo Falde

Dott. Michele Grosso

Rag. Angelo Botticella



Provincia di Benevento

La 4 Commissione Consiliare riunita l'anno 2009 il
giorno 28 del mese di SETTEMBRE a seguito di regolare avviso, sotto
la presidenza del Consigliere MICHELE PADDALENA

sull'oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE TRIBUNALE DEL LAVORO BN
NN. 992/09-989/09-991/09-990/09-993/09-988/09.-

_____ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIB. LAV. BN N. 5446/07.-

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE TRIBUNALE BN NN. 542-543/2001
E SENTENZA G.D.P. BN N. 208/09.-

_____ RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
BENEVENTO DEL 21.11.2007 NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 5113/06 DEL RUOLO
GENERALE PREVIDENZA.-

~~ax~~

~~è del parere:~~

(OTUSIS) espone, a maggioranza di
voti, PARERE FAVOREVOLE, con l'estensione
del gruppo di minoranza che si riserva di
esprimere le proprie valutazioni in
Consiglio Provinciale.

Il Segretario

F. M. A. P.